

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.55 del 27 Agosto
2004

Entrato in vigore il 27 Agosto 2004

INDICE

ART.1 - ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE	PAG. 3
ART.2 - INSEDIAMENTO E NOMINA DEL PRESIDENTE	PAG. 3
ART.3 – CONVOCAZIONE	PAG. 4
ART.4 - FUNZIONI E FUNZIONAMENTO	PAG. 4
ART.5 - PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI	PAG. 4
ART.6 - SEGRETERIA –VERBALIZZAZIONE	PAG. 5
ART.7 - ASSEGNAZIONE AFFARI	PAG. 5
ART.8 - SEDUTE DELLE COMMISSIONI	PAG. 5
ART.9 - COMMISSIONI SPECIALI	PAG. 5
Art. 10 - COMMISSIONI D'INDAGINE	PAG. 6
Art.11 - ENTRATA IN VIGORE	PAG. 6

ART.1 ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. Sono istituite le seguenti Commissioni consiliari permanenti:
 - Commissione urbanistica
 - Commissione scuola
 - Commissione sanità e politiche sociali
2. Ogni commissione é composta da 9 consiglieri comunali, di cui 4 di minoranza
3. Le Commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale.
4. Il criterio di proporzionalità tra i componenti delle commissioni viene applicato attribuendo ai singoli componenti un peso corrispondente a quello della forza politica che rappresenta sia agli effetti del numero legale per la composizione dell'organo sia agli effetti del numero legale necessario per il funzionamento dello stesso. L'attribuzione del numero dei consiglieri a ogni forza politica si effettua mediante un calcolo matematico di proporzionalità, con la regola dell'arrotondamento per eccesso all'unità superiore quando i decimali superano lo 0,50, purché non venga alterato il rapporto di cui al comma 2 ed assicurando in ogni caso la rappresentanza di una unità di ogni forza politica.
5. Le Commissioni consiliari sono nominate dal Consiglio comunale con votazione palese.
6. La designazione e la votazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare sono fatte dalla maggioranza, quelle dei consiglieri appartenenti alla minoranza sono fatte dalla minoranza.
7. In caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, risultano designati i componenti che conseguono il maggior numero di voti.
8. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da parte di qualche gruppo, o in caso di parità di voti tra due o più consiglieri, risulta eletto colui che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nelle ultime consultazioni elettorali.
9. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.
10. Le Commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.

ART.2 INSEDIAMENTO E NOMINA DEL PRESIDENTE

1. La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione ed è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Commissione nella sua prima adunanza procede, al proprio interno, alla elezione del Presidente.
3. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio palese, ogni commissario può votare per un solo nome. Risulta eletto Presidente il Commissario che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano d'età.
4. In caso di assenza, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, da lui nominato nella seduta di insediamento; in caso di assenza anche del Vice-Presidente, presiede la Commissione il componente più anziano d'età.

ART.3 CONVOCAZIONE

1. Il Presidente convoca la Commissione, fissa la data delle adunanze, formula l'ordine del giorno avvalendosi dell'ufficio Segreteria e presiede le relative riunioni.
2. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco, all'Assessore competente ed al Direttore di settore, che possono partecipare come uditori.
3. L'avviso di convocazione viene affisso all'Albo Pretorio.
4. Le Commissioni sono convocate altresì quando lo richiedono tre consiglieri membri della Commissione. In tal caso la riunione deve tenersi entro 10 giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
5. Le Commissioni non possono di norma essere convocate nei giorni di seduta del Consiglio comunale.

ART.4 FUNZIONI E FUNZIONAMENTO

1. Le Commissioni consiliari hanno funzioni istruttorie e consultive; i loro pareri rientrano nell'istruttoria delle seguenti proposte di deliberazioni di competenza consiliare ed attengono precipuamente alla opportunità e convenienza socio-economica e politica dei seguenti provvedimenti:
 - statuto e regolamenti
 - piani territoriali urbanistici, generali e attuativi e loro varianti
 - modalità di gestione dei servizi comunali
2. Le Commissioni consiliari possono approfondire, anche a scopo conoscitivo, tematiche relative alle materie di loro competenza, avvalendosi di esperti, esterni o interni alla struttura comunale, qualora lo ritenga necessario la maggioranza dei presenti.
3. Gli esperti, di cui al comma precedente, non devono versare in situazione di conflitto di interesse.
4. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno delle presenze dei componenti della commissione ponderate in base al criterio di cui al successivo comma 6.
5. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano approvate dalla maggioranza dei presenti ponderata in base al criterio di cui al successivo comma 6.
6. In ogni Commissione ciascun componente è portatore di un numero di voti pari al quoziente ottenuto dividendo il numero dei Consiglieri appartenenti al proprio gruppo per il numero dei componenti spettanti al gruppo stesso in seno alla Commissione.

ART.5 PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti nelle Commissioni, per il principio di non ingerenza degli organi tra di loro.

2. Il Sindaco, l'Assessore competente e il Direttore del Settore competente possono partecipare alle riunioni come uditori, senza diritto di voto.
3. Il Sindaco e l'Assessore competente possono fare relazioni e proposte.

ART.6 SEGRETERIA-VERBALIZZAZIONE

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal Direttore di Settore o da un dipendente da lui designato, oppure da un componente designato dal Presidente della commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco, all'Assessore al Direttore del Settore competenti per materia e al Segretario comunale.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART.7 ASSEGNAZIONE AFFARI

1. Il Sindaco assegna alle singole Commissioni, secondo il criterio di cui all'art.5, primo comma, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro un termine congruo fissato dal Sindaco. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento viene adottato, facendo constatare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

ART.8 SEDUTE DELLE COMMISSIONI

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo che il Presidente convochi la Commissione in seduta segreta per la trattazione di argomenti che concernono persone, di cui va valutato il comportamento o la moralità, o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi del Comune o comportare la diffusione di dati personali e sensibili concernenti persone.
2. I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio circa i dati di cui siano venuti a conoscenza in occasione delle sedute segrete delle Commissioni.

ART.9 COMMISSIONI SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale può nominare, al suo interno, Commissioni speciali per lo studio, la valutazione, l'impostazione di programmi, interventi, progetti, piani di particolare rilevanza (es. revisione statutaria, indizione referendum, ecc.).
2. Le modalità di insediamento e di convocazione sono previste dall'art. 2 e dall'art. 3.

3. Nella delibera viene stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve ultimare i lavori presentando la relazione finale al Consiglio.
4. La Commissione potrà essere integrata con la partecipazione, senza diritto di voto, del Sindaco e dell'Assessore competente.

Art. 10
COMMISSIONI D'INDAGINE

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione, nel caso si ipotizzino gravi irregolarità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dai Revisori dei conti.
2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito di indagine e il termine per concluderla e riferire al Consiglio. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il Presidente scelto tra i gruppi di minoranza.
3. La Commissione ha diritto ad acquisire tutti gli atti utili all'espletamento dell'incarico e ad effettuare le audizioni di tutti i soggetti interessati, non esclusi i rappresentanti del comune in altri enti o organismi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione e i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio ed alle leggi vigenti.
4. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini.
5. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime i propri orientamenti in merito e trasmette gli atti agli organi che dovessero risultare competenti.
6. Con la presentazione della relazione al Consiglio la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti e i verbali sono consegnati al Sindaco perché ne curi la conservazione nell'archivio dell'ente.

Art.11
ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione.